

Statuto dell'associazione "Amici parco del castello"

Art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione "Amici parco del castello" (APC) è costituita un'associazione apartitica ed aconfessionale senza scopo di lucro, secondo gli art.60 e segg. del CCS.

La sede è presso il/la presidente.

Art. 2 Scopi

Scopo dell'associazione è la gestione del parco del Castello di Torricella (vedi planimetria allegata ^(*)) di proprietà della Fondazione Trefogli con sede a Torricella-Taverne.

S'intende gestire un parco pubblico aperto alla popolazione che favorisca il benessere e la serenità della popolazione e la qualità di vita attraverso una particolare attenzione alla cura del paesaggio botanico.

Art. 3 Convenzione con la Fondazione Trefogli

Per poter conseguire lo scopo viene sottoscritta una convenzione con la suddetta Fondazione.

La convenzione indica la superficie del parco, la durata dell'accordo, il finanziamento per gli interventi previsti e per la gestione corrente del parco.

Art. 4 Membri

Membri dell'associazione possono essere tutte le persone fisiche o giuridiche in regola con il pagamento della tassa sociale annuale, che dichiarano quindi di voler aderire ai presenti statuti e realizzare gli scopi soprammenzionati.

Art. 4 bis Membri

L'assemblea si dota di un "codice di comportamento del parco", al fine di definire le modalità di utilizzo dello stesso da parte della popolazione, in caso di organizzazioni eventi e feste.

Art. 5 Organi

Organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il comitato e i revisori dei conti.

Art. 6 Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo superiore dell'associazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del comitato.

Si riunisce inoltre in assemblea straordinaria quando il comitato o almeno un quinto dei soci lo richieda.

Essa elegge il/la presidente, i membri del comitato e i revisori dei conti.

Le risoluzioni finali sono prese a maggioranza dei soci presenti.

Statuto dell'associazione "Amici parco del castello"

Art. 7 Comitato

Il comitato è composto da 5 a 13 membri, di cui almeno 1 designato dalla Fondazione.

Essi stanno in carica 2 anni dopodiché sono rieleggibili a scadenza annuale.

I membri del comitato non percepiscono indennità alcuna (salvo rimborso spese).

Il comitato elegge un/a vicepresidente, un/a cassiere, un/a segretario/a.

Art. 8 Revisori dei conti

I revisori non fanno parte del comitato, essi verificano annualmente i conti e presentano un rapporto scritto all'assemblea annuale ordinaria.

Art. 9 Proventi

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote annuali dei membri e degli enti giuridici definite dall'assemblea dei soci.
- da lasciti, donazioni, legati, sovvenzioni.

L'associazione risponde solo con il capitale sociale.

Art. 10 Scioglimento

L'associazione è costituita a tempo indeterminato, il suo scioglimento potrà essere deciso da un'assemblea generale convocata espressamente per questo e con una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla convenzione.

In caso di scioglimento l'assemblea si pronuncia in merito all'impiego di eventuali beni.

Art. 11 Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due; il presidente, il cassiere, il segretario o da un membro del comitato.

(*) NOTA: La planimetria è parte integrante della Convenzione sottoscritta tra le parti.